

Edizione di giovedì 22 gennaio 2015

IVA

[Le cessioni di beni a titolo di omaggio](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

ENTI NON COMMERCIALI

[Le novità del modello UNICO per gli enti non commerciali](#)

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

ADEMPIMENTI

[Check list per l'asseverazione dei crediti tributari diversi dall'Iva](#)

di **Leonardo Pietrobon**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Il confronto del prezzo: metodo principe del transfer price](#)

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

CONTENZIOSO

[Litisconsorzio e sospensione del processo per le società di persone – 2° parte](#)

di **Davide David**

BUSINESS ENGLISH

[Personal data: come richiedere dati \(anagrafici, bancari, fiscali\) in inglese](#)

di **Stefano Maffei**

IVA

Le cessioni di beni a titolo di omaggio

di **Giovanni Valcarenghi**

L'**articolo 2** del D.P.R. n. 633/1972 **esclude dalla categoria delle cessioni** di beni, le cessioni gratuite di beni:

- la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a 50,00;
- per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o della importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto della dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-*bis* del medesimo D.P.R. n. 633/1972.

Il fatto che l'operazione non sia qualificata come cessione di beni determina che **non si producano** gli effetti tipici del tributo, quali l'**obbligo di fatturazione con rivalsa e di registrazione** del relativo documento. Ai fini della vincita delle presunzioni di acquisto e di vendita, oltre che ai fini delle imposte dirette, appare comunque **opportuno tenere traccia delle movimentazioni** di tali beni (censimento dei destinatari).

La normativa evidenzia, al riguardo, una sorta di disinteresse per talune transazioni (che, normalmente, risulterebbero invece rilevanti), vuoi per il limitato valore delle medesime (prima ipotesi), vuoi per il fatto la mancata detrazione dell'Iva all'atto dell'acquisto elimina qualsiasi preoccupazione sulla necessità di evidenziare il tributo a valle.

Peraltro, coordinando tra loro le due fattispecie ed analizzandole sul versante della detrazione dell'imposta all'atto dell'acquisto, risulta che la **cessione gratuita di beni non rientranti nella propria produzione o commercio abituale è sempre esclusa da Iva**, in quanto:

- ove di costo unitario non superiore a 50,00 euro, scatta la previsione normativa esplicita;
- ove di costo unitario superiore a 50,00 euro, si produce, a monte, la indetraibilità dell'imposta all'acquisto (trattasi, infatti, di spese di rappresentanza con Iva indetraibile ai sensi dell'articolo 19-*bis*1, comma 1, lettera h) del D.P.R. n. 633/1972) che, a sua volta, determina l'applicabilità della seconda ipotesi di esclusione.

Va peraltro rammentato che, per il periodo 2014, l'individuazione del limite di valore esposto dalla norma è stato differenziato in euro 25,82 sino al 12.12.2014, limite elevato a 50 euro dal giorno successivo, per effetto della entrata in vigore del decreto semplificazioni (D.L. n. 175/2014).

Le regole suddette si applicano **anche qualora il bene da omaggiare patisca un regime di detrazione Iva particolare**; è il tipico caso di alimenti e bevande (strenna natalizia) citati dall'articolo 19bis1, lettera f) del D.P.R. n. 633/1972. In tal senso, si è espressa la **Circolare 54/E del 19.06.2002** che, al paragrafo 16.6, afferma che *“tale disposizione limitativa non trova applicazione per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a euro 25,82 (oggi 50,00 euro), destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare invece, la disposizione di cui alla lettera h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza.*

Infatti, come chiarito con le circolari n. 188 del 16 luglio 1998 e n. 1 del 3 gennaio 2001, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell'attività propria dell'impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, con la conseguente detraibilità dell'Iva per quelli di valore non superiore ad euro 25,82 (oggi 50,00 euro)”.

Avendo citato il tema delle strenne natalizie, appare opportuno precisare che, **nel caso di omaggio** consistente in **più beni uniti in unica confezione**, il confronto di valore non può essere effettuato con il singolo bene, bensì con l'intero assieme.

Sempre in tema di rispetto del limite di valore, va osservato che **ove il bene sia stato acquistato da operatore comunitario, senza che l'acquirente fosse in possesso dell'iscrizione al VIES**, si dovrà verificare la **somma dell'imponibile e dell'imposta del paese estero** (ove correttamente addebitata dalla controparte); tale imposta, infatti, rappresenta un **onere accessorio del costo di acquisto** e non può essere in alcun modo detratta né richiesta a rimborso.

Infine, laddove gli **omaggi fossero destinati ai propri dipendenti** e non alla clientela anche potenziale (in tal senso si raccomandava in apertura il “censimento” dei destinatari), **l'Iva assolta sull'acquisto risulta sempre indetraibile**, con la conseguenza che non rileva la distinzione in termini di importo (né all'acquisto, né al momento della cessione gratuita a titolo di omaggio).

Infatti, con **Risoluzione n. 666305 del 16.10.1990**, il Ministero ebbe ad affermare che la detrazione è concessa (salvo limitazioni oggettive o soggettive) all'Iva gravante sugli acquisti effettuati nell'esercizio di impresa e/o professione e tali non possono essere considerati quelli effettuati con la finalità di omaggiare i propri dipendenti, diversamente dal caso degli omaggi destinati alla propria clientela.

ENTI NON COMMERCIALI

Le novità del modello UNICO per gli enti non commerciali

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

Lo scorso 31 dicembre l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili sul proprio sito internet le **bozze** dei modelli per la **dichiarazione dei redditi** – in corso di approvazione definitiva – da parte di società ed enti commerciali, delle società di persone e degli **enti non commerciali**. In relazione a questi ultimi, vediamo quali sono le principali novità che si profilano in relazione al modello da utilizzare per dichiarare i redditi percepiti relativamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2014.

In primo luogo, è evidente, oltre alle modifiche di grafica, una **semplificazione del frontespizio**, da dove sono stati eliminati i campi relativi alla sede legale e al domicilio fiscale, oltre a quelli relativi all'indirizzo estero del rappresentante firmatario della dichiarazione. Nella sezione dedicata al **visto di conformità** è stata inserita una nuova casella, da compilare solo nel caso in cui si presenti la dichiarazione unificata (che, a questo punto, riguarda i due soli modelli Iva e Ires), per attestare a quale dichiarazione si riferisce il visto di conformità (dichiarazione dei redditi, dichiarazione Iva o entrambe).

Sempre sotto il profilo della semplificazione, nel **quadro RB** del modello Unico Enc è stata eliminata la colonna contenente l'importo dell'IMU dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Sotto il profilo sostanziale non ci sono state, nel corso dell'anno trascorso, modifiche che hanno interessato le **regole di determinazione del reddito degli enti non commerciali** ad eccezione di quanto riguarda quelle relative alla tassazione degli utili percepiti.

La novità di maggiore rilievo che interessa la dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali è infatti proprio la modifica del sistema di **tassazione degli utili percepiti**, introdotta, con effetto retroattivo, dall'art. 1, comma 655, della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che ha modificato la lett. q) del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 344/2003. Grazie a questa modifica, aumenta la parte **imponibile dei dividendi percepiti** dagli enti non commerciali che passa dal 5% al **77,74%** per i dividendi percepiti all'interno dell'attività istituzionale. La modifica ha effetto già per quanto riguarda gli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014.

Per **compensare la retroattività** della disposizione, con il comma 656 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 è stata prevista l'introduzione di un **credito d'imposta** pari alla maggiore Ires dovuta. Il credito può essere utilizzato in compensazione in misura pari ad un terzo del suo ammontare, dal 2016 e, nella stessa misura, dal 2017 e dal 2018.

Questa novità **non risulta, al momento, recepita** nelle bozze del modello Unico 2015 Enc, dove, a commento del rigo RL1, colonna 2, viene ancora richiesto di indicare il 5% degli utili corrisposti nel 2014. Nelle prossime versioni del modello, però, visto il dato chiaro della normativa – che, come detto, si riferisce retroattivamente alle distribuzioni di utili fatte dal 1° gennaio dello scorso anno –, è presumibile che la sezione verrà modificata. Allo stesso modo, dovrà essere modificato il quadro RU o il quadro RS, relativi ai crediti d'imposta, dove dovrà essere inserita un'apposta **sezione per la determinazione del credito d'imposta corrispondente alla maggiore Ires dovuta per effetto dell'aumento della tassazione**. Dovrà infine essere chiarito se la nuova regola di tassazione riguarda **anche i dividendi percepiti nell'ambito dell'attività commerciale**. Rispetto alla previgente formulazione, infatti, grazie alla modifica apportata dalla Legge di Stabilità, l'art. 4, comma 1, lett. q), del D.Lgs. n. 344/2003, nel disciplinare i criteri di tassazione dei dividendi degli enti non commerciali non specifica più che si deve trattare “anche” di quelli percepiti nell'esercizio di impresa. Per questi ultimi si può quindi presumere che si rendano applicabili le regole generali: vista la delicatezza della questione è però sicuramente necessario fare chiarezza al più presto su questa questione.

A proposito di nuovo credito d'imposta, nella dichiarazione di quest'anno è già stato inserito un nuovo **prospetto nel quadro RS**, destinato ad accogliere il credito d'imposta conseguente all'applicazione della normativa sul cosiddetto “**Art bonus**” di cui all'art. 1 del D.L. n. 83/2014, per le erogazioni liberali effettuate dall'ente non commerciale nell'ambito della propria attività istituzionale. Nel caso in cui le donazioni alla cultura siano effettuate nell'ambito dell'attività d'impresa esercitata dall'ente dovrà essere compilato l'apposito **prospetto previsto nel quadro RU**.

Si ricorda che l'“art bonus” è costituito dal credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché degli enti o istituzioni pubbliche senza scopo di lucro, che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Il credito è riconosciuto anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi sopra richiamati.

Il credito d'imposta spetta, nel limite del 15% del reddito imponibile, nella misura del:

- 65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;
- 50% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo di imposta successivo al quello in corso al 31 dicembre 2015.

Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile in diminuzione delle imposte sui redditi. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è portata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

ADEMPIMENTI

Check list per l'asseverazione dei crediti tributari diversi dall'Iva

di **Leonardo Pietrobon**

Secondo quanto stabilito dal comma 574 dell'articolo 1, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, utilizzano in **compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi** e alle relative **addizionali**, alle **ritenute alla fonte** di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 602/1973, alle **imposte sostitutive** delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi **superiori a 15.000 euro annui**, hanno l'obbligo di richiedere **l'apposizione del visto di conformità** di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato D. Lgs. n. 241/1997, relativamente **alle singole dichiarazioni** dalle quali emerge il credito.

Sulla base della disposizione normativa sopra riportata, quindi, la situazione può essere rappresentata dalla seguente tabella riepilogativa:

Tipo di compensazioni	Adempimenti necessari
Compensazione di crediti di imposte dirette fino ad un massimo di € 15.000	Nessun adempimento , la compensazione è libera.
Compensazione di crediti di imposte dirette eccedenti l'importo di € 15.000	Necessità di apposizione del visto di conformità nel modello dichiarativo.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la **C.M. n. 28/E/2014**, al fine del **computo del limite di € 15.000**, **non vanno conteggiate le compensazioni operate** nell'ambito della medesima imposta, ancorché effettuate utilizzando il mod. F24. Così, ad esempio, l'utilizzo in compensazione del credito Irpef (codice tributo "4001") per versare l'acconto Irpef (codici tributo "4033" o "4034") non concorre al superamento del limite.

Nel caso di **crediti riferiti ad imposte diverse** che scaturiscono dalla **medesima dichiarazione**, il limite di € 15.000 va **verificato per ogni singola imposta**.

Una prima differenza rispetto alla compensazione del credito iva è costituita dal fatto che la compensazione di **crediti diversi dall'Iva non presuppone il preventivo invio del modello dichiarativo** dal quale emerge il credito.

Come si legge dal richiamato dettato normativo, **i crediti oggetto di monitoraggio** e di eventuale certificazione sono **quelli che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali**, ossia in particolare il credito:

- **Irpef e Ires** derivante dalle dichiarazioni dei redditi;

- per **addizionale regionale** e comunale derivante dal mod. Unico PF e maggiorazione Ires derivante dal mod. Unico SC;
- per **imposte sostitutive** (ad esempio, cedolare secca, Ivie e Ivafe);
- **Irap** derivante dalla relativa dichiarazione;
- per **ritenute alla fonte** risultante dal mod. 770.

In merito ai controlli da effettuare per il rilascio del visto di conformità, la C.M. n. 28/E2014 precisa che gli stessi **corrispondono** in buona parte **a quelli previsti dagli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973**, ossia a quelli effettuati dall'Agenzia delle entrate in sede di **controllo formale** delle dichiarazioni.

Ai fini del rilascio del visto di conformità, è pertanto necessario:

1. **per la generalità dei contribuenti**, il riscontro che i dati esposti nella dichiarazione corrispondano alla relativa documentazione e in particolare:
 - il riscontro dei **versamenti effettuati**, nonché dello scomputo delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta;
 - che siano **rispettate** le disposizioni in materia di **oneri deducibili e detraibili**;
2. **per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili**, relativamente alla dichiarazione redditi, Irap e mod. 770, va altresì verificata:
 - la **regolare tenuta e conservazione** delle scritture contabili;
 - la **"corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione** alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione". In pratica deve essere verificato che il contenuto delle fatture corrisponda a quanto indicato nelle scritture contabili e che quanto indicato nelle scritture sia confluito nella dichiarazione redditi / IRAP.

Si ipotizzi che dalla dichiarazione dei redditi emergano due crediti d'imposta: uno a titolo di Irpef di ammontare pari a 20.000 euro, e uno a titolo di cedolare secca per un ammontare pari a 4.000 euro. Nel caso in cui il contribuente, ad esempio, utilizzi in compensazione il credito Irpef per un ammontare pari a 13.000 euro e il credito a titolo di cedolare secca per un ammontare pari a 3.000 euro, non è obbligatoria l'apposizione del visto di conformità, posto che ciascun credito è utilizzato per un importo inferiore a 15.000 euro anche se, in totale, i crediti utilizzati ammontano a 16.000 euro.

Di seguito seguendo le indicazioni dell'Agenzia viene riportata la check list da utilizzare per l'attestazione del credito.

Mod. UNICO 2014 PF / SP
<ul style="list-style-type: none">• esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;• regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;

- riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili;
- corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento / diminuzione indicate nelle dichiarazioni fiscali

Mod. UNICO 2014 SC

- esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;
- regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;
- riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili;
- corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF ed alla relativa documentazione;
- controllo documentale delle detrazioni;
- controllo documentale dei crediti d'imposta;
- riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dal mod. UNICO dell'anno precedente;
- controllo delle compensazioni effettuate nell'anno;
- controllo delle ritenute d'acconto;
- controllo dei pagamenti effettuati con il mod. F24 per i versamenti in acconto e a saldo;
- controllo delle perdite pregresse.

Mod. IRAP 2014

- esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;
- regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;
- corrispondenza dei dati utili a determinare il valore della produzione con le scritture contabili e la documentazione;
- riscontro delle deduzioni IRAP con la relativa documentazione;
- riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dal mod. IRAP dell'anno precedente;
- controllo delle compensazioni effettuate nell'anno;
- controllo dei pagamenti effettuati con il mod. F24 per i versamenti in acconto e a saldo.

Mod. 770 2014 Semplificato / Ordinario

- esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;
- regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;
- riscontro dei dati del CUD e delle certificazioni;
- controllo dei totali delle ritenute;
- controllo delle compensazioni effettuate nell'anno;
- controllo dei pagamenti effettuati con il mod. F24.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il confronto del prezzo: metodo principe del transfer price

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

È appena il caso di ricordare come l'art. 110, comma 7 del Tuir imponga che nelle **transazioni** attive e passive fra soggetti **appartenenti al medesimo gruppo**, ma residenti in stati diversi, si applichi il **valore normale**. La ratio della norma è evidentemente quella di prevenire **l'allocazione di materia imponibile** in paesi a bassa fiscalità o, in ogni caso, in paesi diversi da quelli dove il reddito risulta effettivamente prodotto.

Le **Linee guida Ocse del 2010** offrono interessanti spunti, che aiutano l'impresa nella determinazione del giusto prezzo. Diversi metodi vengono, infatti, proposti.

Il punto da cui si parte è che **nessun metodo** è adatto in **ogni possibile situazione**. I metodi tradizionali (confronto del prezzo, prezzo di rivendita e *cost plus*) sono considerati quelli più "diretti" per stabilire se le transazioni infragruppo rispettano il principio del **prezzo di libera concorrenza**, ma non è detto che siano i più adeguati in ogni situazione.

Pertanto, viene anche ammessa l'eventualità che un soggetto usi **metodi diversi da quelli** proposti dalle Linee guida **dell'Ocse**. In questo caso si deve spiegare il motivo e, se posso utilizzare i metodi Ocse, questi ultimi sono da preferire.

In ogni situazione non è necessaria l'applicazione di più di un metodo. Tuttavia, per i casi difficili dove nessun approccio è conclusivo, si potrebbero utilizzare più **metodi contemporaneamente**.

Il metodo del **confronto del prezzo** è generalmente accreditato come lo **strumento principe** perché analizza in modo diretto la variabile che deve essere determinata, ossia il prezzo della transazione. In sostanza, si **confronta il prezzo verificato** e quello che verrebbe praticato per transazioni comparabili (tra imprese indipendenti), quanto a condizioni e a beni oggetto del trasferimento. Si tratta del **metodo storicamente "privilegiato"** dall'Ocse (fino alla "*revision*" del 2010 in cui tale prioritaria applicazione viene molto "sfumata").

L'analisi viene realizzata utilizzando **transazioni comparabili interne** (tra l'impresa che effettua l'operazione e un terzo) o **esterne** (tra imprese "terze" indipendenti).

Il metodo si può utilizzare se:

1. nessuna delle **differenze** (se presente) tra le operazioni poste in essere può avere effetti significativi e influire sul prezzo nel mercato aperto;

2. le rettifiche possono essere poste in essere per **eliminare** gli **effetti** di tali differenze.

Il **confronto esterno** di prezzo è di **difficile** applicazione e spesso ci sono differenze rilevanti nei prezzi praticati. L'aspetto più critico risiede nella oggettiva difficoltà di reperire queste informazioni.

Il **confronto interno** è molto più gestibile. La società Alfa vende l'identico prodotto alla società Beta appartenente al gruppo e alla società Gamma estranea al gruppo.

Anche in questo caso però si deve prestare la massima attenzione alle bucce di banana. Il prezzo potrebbe essere identico ma non è scontato che ciò sia un bene.

Innanzitutto, si deve esaminare la transazione con la massima accuratezza al fine di evidenziare **prestazioni accessorie** che potrebbero influenzare il prezzo. Si pensi al caso banale del trasporto. Se a fronte di un prezzo identico il trasporto è in un caso a cura del cedente e nell'altro a cura del cessionario, significa che il prezzo infragruppo forse non è adeguato.

Altro aspetto importante da valutare è se le **differenti quantità** comportano una correzione del prezzo di trasferimento.

Gli elementi che nella sostanza possono rendere difficile l'applicazione di questo metodo sono:

- la **difficile** individuazione del **mercato** rilevante dei prodotti;
- la frequente **non comparabilità** tra i prodotti (per esempio, in ragione dei differenti termini e condizioni di vendita o delle diverse qualità merceologiche);
- le rilevanti **differenze nei volumi** di vendita;
- le peculiarità connesse all'incorporazione, nei prodotti, di diritti di proprietà industriale (es. marchi apposti sul prodotto);
- la non agevole reperibilità delle **informazioni necessarie**.

CONTENZIOSO

Litisconsorzio e sospensione del processo per le società di persone – 2° parte

di **Davide David**

In un precedente intervento pubblicato su questo quotidiano ([Litisconsorzio e sospensione del processo per le società di persone – 1° parte](#)), si è evidenziato come nel contenzioso tributario la mancata riunione dei ricorsi nelle cause litisconsortili può comportare una disparità di trattamento nella tempistica del rimborso delle somme versate in pendenza di lite.

Si è altresì fatto presente che questa problematica si avverte, tra l'altro, nelle liti che riguardano gli accertamenti effettuati nei confronti delle società di persone e dei loro soci, per le quali, in questa sede, viene, invece, trattato l'istituto della sospensione del processo tributario, di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 546/1992.

Tale articolo statuisce che *“Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio”*.

In giurisprudenza e in dottrina è alquanto dibattuta la questione della **compatibilità di tale statuizione con quella delle sospensione necessaria di cui all'art. 295 del codice di procedura civile**, il quale stabilisce che *“il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”*.

In estrema sintesi, l'orientamento che sembra prevalere è quello di riconoscere la applicabilità dell'art. 295 c.p.c. al processo tributario, **limitatamente però ai rapporti in essere tra processi tributari (c.d. “pregiudizialità interna”)** e non anche a quelli in essere tra processo tributario e processi non tributari c.d. “pregiudizialità esterna”), per i quali troverebbe quindi applicazione unicamente quanto disposto dall'art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992.

Vi è ora da dire che la sospensione necessaria di cui all'art. 295 c.p.c. deve essere disposta unicamente quando risultino pendenti innanzi allo stesso giudice o a giudici diversi giudizi legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale da comportare che la decisione di una controversia dipende necessariamente dalla definizione di un'altra controversia.

Secondo la Corte di Cassazione tale rapporto di pregiudizialità sussiste, nel processo tributario, anche nelle liti per accertamenti emessi nei confronti di società di capitali “a ristretta base azionaria” con conseguenti accertamenti in capo ai soci per presunte distribuzioni di utili

(vedasi, in tal senso, l'ordinanza n. 16294/14).

Per tale ipotesi la Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra società e soci (a differenza di quanto ipotizzato per le cause riguardanti le società di persone), **affermando, per contro, che laddove non sia possibile la riunione dei ricorsi si deve provvedere alla sospensione** delle cause non riunite riguardanti i soci in attesa che si formi il giudicato nei confronti della società.

La situazione pare però essere diversa nel caso delle liti riguardanti le società di persone, per le quali, a differenza di quelle riguardanti le società di capitali “a ristretta base azionaria”, sussiste il litisconsorzio necessario (almeno secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità).

Per tale ipotesi parrebbe quindi potersi sostenere che la sospensione del processo possa trovare applicazione soltanto in relazione a quei soci che siano stati parte anche del processo della società e non, invece, in relazione a quei soci le cui cause siano state (o vengano) trattate in modo autonomo; in quanto la causa del socio non può considerarsi pregiudicata da quella proposta separatamente dalla società.

In tale ultima ipotesi parrebbe quindi potersi sostenere che i giudici chiamati a trattare le cause non riunite a quella della società siano tenuti ad esprimersi su dette cause, prendendo atto della decisione intervenuta in capo alla società, qualora favorevole alla società stessa, senza che sia loro consentito sospendere il processo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società.

In tal senso sembra deporre anche quanto affermato in merito nella più volte richiamata sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 14815/08.

In detta sentenza è infatti affermato che “quando le parti del processo non sono le stesse (nel processo pregiudiziale, la società c/o l'amministrazione finanziaria; in quello pregiudicato, i soci c/o l'amministrazione finanziaria), la sentenza avente ad oggetto il reddito della società non può avere l'efficacia (vincolante) propria del giudicato nei confronti dei soci che non abbiano partecipato (e non abbiano avuto la possibilità di partecipare) al relativo processo. Quindi, l'eventuale sospensione del processo relativo ai soci, non potendo avere un beneficio diretto dalla sentenza pronunciata nei confronti della società, si risolverebbe in una inutile pausa processuale, difficilmente conciliabile con il principio della ragionevole durata del processo”.

Per tutto quanto sopra, nelle liti riguardanti il reddito delle società di persone risulta quindi importante, in prima battuta, adoperarsi da subito perché, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, i giudici aditi per primi provvedano a integrare il contraddittorio con tutte le parti (società e tutti i soci), anche laddove per una delle parti (ad esempio, un socio) risultino territorialmente competenti degli altri giudici.

Se ciò non accade e se gli altri giudici (ad esempio, quelli territorialmente competenti per un

socio) dovessero disporre la sospensione del processo in attesa del formarsi del giudicato per le altre parti (ad esempio, per la società) andrà valutata l'ipotesi di opporsi a tale sospensione, chiedendo che la causa venga decisa tenendo conto delle sentenze favorevoli alla società e/o agli altri soci, ancorché non ancora passate in giudicato.

Ciò anche per garantire la dovuta parità di trattamento nella tempistica (evitando ingiuste dilazioni) del rimborso delle somme versate in pendenza di giudizio tra i soci che, partecipando alla medesima causa della società, hanno già ottenuto una sentenza a loro favorevole (e quindi il diritto al rimborso senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza stessa) e quelli che, invece, non essendo stati chiamati a integrare il contraddittorio con la società, necessitano di una autonoma sentenza per vedersi rimborsare le predette somme.

Logicamente andrà anche valutata l'ipotesi di eccepire l'invalidità della sentenza emessa nei confronti della società per la mancata integrazione del contraddittorio, con remissione della causa alla Commissione tributaria provinciale (se il vizio è eccepito in appello) ovvero con annullamento dell'intero processo con rinvio alla Commissione tributaria provinciale (se il vizio è eccepito nel ricorso in Cassazione).

BUSINESS ENGLISH

Personal data: come richiedere dati (anagrafici, bancari, fiscali) in inglese

di **Stefano Maffei**

Capita spesso di dovere richiedere o fornire **dati personali** di vario genere nel contesto di comunicazioni in lingua inglese con **clienti e colleghi stranieri**. Si tratta di richieste semplici, ma è comunque importante prestare attenzione e non commettere errori.

La richiesta di dati personali ad un terzo può essere **formulata in modo più o meno formale**. Osservate la differenza tra l'opzione *we would be grateful if you could kindly provide us with the following personal data at your earliest convenience* (**non appena possibile**) e quella, assai più semplice, *for our records, we need the following personal and financial data from you*.

Credo siate abituati a tradurre **nome e cognome** con *name and surname*. È senz'altro corretto, ma talvolta gli inglesi usano *family name* come sinonimo di cognome e *forename* (o *first name*) per il nome di battesimo. Per le donne sposate, il **cognome da nubile** è *maiden name*. Gli americani spesso richiedono anche il **secondo nome** (*middle name*). Può essere importante specificare che servono i dati anagrafici *as they appear on passport/credit card* (ossia come risultano esattamente dai documenti di identità).

Nationality e *sex* (*male* oppure *female*) non comportano problemi. **Data di nascita** si traduce con *date of birth* mentre **luogo di nascita** è *place of birth*. *Address of permanent residence* è una ottima traduzione per **indirizzo di residenza**, mentre *work address* è l'indirizzo dell'ufficio. Il *preferred e-mail address for correspondence* è l'indirizzo di posta elettronica preferito per future comunicazioni.

Rispetto ai **dati bancari** occorre di solito fornire il nome della banca (*Bank name*) e l'**intestatario del conto** (*account holder*), nonché il **numero del conto corrente** (*account number*) e, infine, *IBAN and Swift codes*.

Se volete comunicare la vostra **partita IVA** (*VAT number*) ad un fornitore straniero affinché la indichi nelle successive fatture potrete scrivere *please make sure you specify my VAT number (00000000) in your future invoices.*

Per iscrivervi ai **nuovi corsi di inglese commerciale e finanziario** a Verona e Roma organizzati da Euroconference e EFLIT visitate il sito www.eflit.it